

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 PER LA CONCESSIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI "SMART CITIES" NONCHE' RELATIVA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI CONNETTIVITA' E DI SMART CITY NEL COMUNE DI MONZA

- (a) Comune di Monza, in persona del [...], nato a [...], il [...], e domiciliato per la carica in XXXXX presso XXX, via XXXXX, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e in rappresentanza quale [...] del Comune di Monza, cod. fisc. XXXXXXXX, avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto, agendo quest'ultimo, per quanto infra in base al combinato disposto dall'art. del, dello statuto e dei regolamenti del Comune ("**Concedente**" da una parte);
- (b) [...], con sede in [...], Via [...], n.[...], P.IVA [...] e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [...], in persona del suo [...] [alternativamente tra loro "la quale agisce quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ovvero la società di progetto in forma di società [...] così come previsto dall'articolo 184 del Codice"] ("**Promotore**" nonchè "**Concessionario**" dall'altra)

Concedente e Concessionario anche "**la Parte**" o "**le Parti**"

PREMESSE

- A. in data [●], il Promotore nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 183 comma 15 d.lgs. 50/16 ha presentato alla Concedente una proposta ai sensi dell'art 183 del D.lgs 50/2016 (il "**Codice**") avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio (i) di illuminazione pubblica e (ii) la gestione, manutenzione e riqualificazione dell'impianto strumentale all'erogazione del servizio affidato esistente nel Comune (l' "**Impianto**"), (iii) la progettazione e realizzazione del Piano di Efficientamento dell'Impianto, (iv) la predisposizione dell'Impianto stesso ai servizi c.d. di "smart cities", grazie alla integrazione ove opportuno con idonee apparecchiature per l'erogazione dei servizi c.d. di "smart cities" nonché (v) integrazione e stesura di nuova fibra ottica per consentire l'erogazione di servizi di connettività in banda larga e stretta; la suddetta proposta prevede che l'Impianto sia acquisito in proprietà per intero dal Comune e consegnato al Concessionario alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- B. il finanziamento del Piano di Efficientamento e di Smart City, fatto salvo eventuali **contributi**, sarà a carico del Concessionario, a fronte dell'affidamento in esclusiva dei Servizi, come *infra* definiti, sulla base degli atti e degli elaborati richiesti dalla vigente normativa;
- C. con delibera n. [●], del [●], il Concedente si è positivamente espresso sulla proposta presentata dal Promotore reputandola nel suo complesso di pubblico interesse, provvedendo conseguentemente a effettuare la necessaria dichiarazione di pubblico interesse e approvazione del progetto preliminare stesso e di tutti gli atti e documenti ad esso allegati;

- D. Con bando pubblicato in [...] in data[...] è stata indetta una gara nei termini di cui all'art. 183 comma 15 del Codice;
- E. Con provvedimento n. [...] in data [...] la concessione è stata aggiudicata al Concessionario;
- F. Concedente e Concessionario hanno firmato in data.....verbale di consistenza e immissione in possesso dell'Impianto di proprietà del Comune e degli impianti di terzi che il Comune intenda far gestire a Concessionario;
- G. Le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per i lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, loro predisposizione ed integrazione per permettere l'erogazione di servizi di connettività e "smart cities" nel Comune, nei termini di cui in premessa e per la gestione dello stesso per 20 anni decorrenti dal termine di sottoscrizione della Convenzione;
- H. Costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione le premesse e gli allegati costituiti da:
- Piano economico e finanziario asseverato (PEF) comprensivo della spese sostenute per la predisposizione della Proposta e dell'Offerta quantificate nei limiti di cui all'art. 183, comma 9 terzo periodo d.lgs. 50/16
 - Progetto preliminare del Piano di Efficientamento dell'Impianto e dei servizi Smart City (inclusa connettività), costituito da numerosi documenti denominabili come: Disciplinare Descrittivo, Proposta di piano di sicurezza e coordinamento, Schede Attività, Relazione illustrativa e Specificazione delle Caratteristiche del Servizio (capitolato speciale), Progetto di predisposizione degli impianti per i servizi Smart City e connettività, Computi metrici estimativi, tavole di progetto (di seguito "**il Progetto**")
 - Cronoprogramma del Piano di Efficientamento dell'Impianto, cronoprogramma per l' integrazione e predisposizione dello stesso per l'erogazione dei servizi di connettività e Smart City (di seguito "**Il Cronoprogramma**")
 - Allegato 1 indicante gli elementi di formazione, aggiornamento, indicizzazione e integrazione del canone annuo, nei termini descritti dal successivo art. 8.2
 - Allegato 2 indicante gli elementi di formazione, aggiornamento e integrazione dei corrispettivi delle Attività Extra Canone nei termini descritti dal successivo art. 8.6

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione del Comune, volto al perseguimento dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale nonché al conseguimento di risparmio energetico ed economico, con la predisposizione degli stessi ai servizi di "smart cities" e connettività nei termini descritti dal **Progetto**. La concessione è riferita alla totalità degli impianti presenti nel Comune e include altresì (i) la **manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto** di illuminazione pubblica, connettività e servizi smart city oggetto del Progetto, nonché (ii) la **fornitura di energia elettrica** per gli impianti di illuminazione pubblica e le apparecchiature asservite ai servizi smart city, come meglio dettagliato in seguito.

In particolare, la predisposizione ed integrazione degli impianti ai servizi c.d. "smart cities", comprenderà sia la collocazione degli apparati (concentratori, antenne, stesura fibra ottica) adatti a erogare servizi di gestione ambientale, connettività, mobilità ed abilitare sensori per la c.d. "Internet of Things".

Ai fini della presente Convenzione **l'Impianto** sono le reti, gli impianti e le altre dotazioni preesistenti alla firma della Convenzione già di proprietà pubblica e strumentale al servizio di illuminazione pubblica, videosorveglianza ambientale, connettività wi-fi e in fibra ottica.

Ai fini della presente Convenzione gli **Impianti** sono la sommatoria dell'Impianto come sopra definito, degli impianti di terzi che il Comune affidi al Concessionario e delle nuove realizzazioni che in aggiunta o sostituzione dell'Impianto e/o degli impianti di terzi, il Concessionario realizzerà durante la durata della Concessione.

Ai fini della presente Convenzione dove non richiamato in modo espresso il d.lgs. 50/16 è definito "**il Codice**" che viene applicato alla presente nel rispetto del termine di efficacia iniziale e del regime transitorio dallo stesso dettato.

Più in dettaglio la Concessione concerne:

- a) La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione del **Progetto** per adeguare e mettere in sicurezza l'Impianto e gli impianti di terzi affidati allo scopo anche di aumentare l'efficienza per gestirli ottenendo risparmi nei consumi energetici;
- b) La ulteriore manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti, secondo le modalità e le caratteristiche previste negli allegati alla presente Convenzione;
- c) L'approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e predisposizione ai servizi "smart cities", comprensiva dell'accoglienza degli oneri dovuti alla società elettrica distributrice previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al Concessionario, che diverrà intestatario del medesimo successivamente alla firma della convenzione;
- d) Reperibilità e pronto intervento secondo le specifiche riportate negli allegati alla Convenzione;
- e) Predisposizione dell'infrastruttura di illuminazione pubblica con antenne, concentratori ed altri apparati atti all'erogazione di servizi di connettività e "smart cities" verso Terzi, oltre a stesura di nuova fibra ottica e posizionamento di ulteriori apparati di controllo ambientale, connettività in banda larga e stretta, servizi a supporto della mobilità, così come descritto nel Progetto nella parte "smart cities"

Art.2 – Durata della Concessione

La Concessione ha durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla stipulazione della presente Convenzione.

La durata è commisurata e proporzionale alla vita utile degli Impianti a seguito del Piano di Efficientamento di cui al Progetto.

Il PEF è stato redatto in coerenza con tale previsione tecnica, andando a definire quote di ammortamento dei beni pari all'intera durata della Concessione.

Al termine del periodo contrattuale, gli Impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono saranno riconsegnati al Comune nello stato in cui si troveranno a tale data, in conseguenza

dell'esecuzione della Convenzione e in ogni caso in grado di garantire il corretto funzionamento, in osservanza di quanto previsto nella Convenzione e nei relativi allegati, quale ad esempio, art. 5.3 comma 2.

A richiesta del Comune ed in ogni caso a conclusione del rapporto contrattuale, il Concessionario consegnerà al Comune la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni della presente Convenzione, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

Art.3 – Il sistema di finanziamento degli interventi

La progettazione, la fornitura e l'esecuzione dei lavori e la gestione dei servizi inerenti al Progetto oggetto di Concessione, saranno effettuate con risorse del Concessionario che sosterrà il relativo rischio di impresa [anche grazie al Contributo in Conto Capitale previsto ai sensi dell'Art.8.5]. Coerentemente con l'istituto della concessione, eventuali costi addizionali derivanti da incremento dei costi di esecuzione dei lavori, dei materiali oggetto di installazione o da maggior consumo elettrico (a parità di punti luce) rispetto alle previsioni saranno sopportati esclusivamente dal Concessionario.

Allo stesso modo, i maggiori benefici conseguenti ad un eventuale maggior risparmio restano di esclusiva competenza del Concessionario, unitamente ai certificati bianchi o ulteriori forme di incentivi energetici.

Eventuali incrementi o diminuzioni degli Impianti e/o modifiche alla potenza dei centri luminosi disposte dal Concedente determineranno aggiornamento del canone nei termini di cui all'allegato descritto dall'art. 8.2 così come la eventuale realizzazione di infrastrutture e impianti oggi non esistenti saranno considerati attività di Manutenzione Straordinaria Extra Canone che il Concedente commissionerà al Concessionario e remunererà in applicazione dei criteri descritti nell'allegato di cui all'art. 8.6

L'utilizzo di contributi pubblici ottenuti dal concedente per progetti di sviluppo nell'ambito di politiche di contenimento del consumo energetico e di sostegno allo sviluppo tecnologico costituirà oggetto di distinti accordi integrativi del presente contratto di concessione.

Art. 4 Obbligazioni del Concessionario

4.1. Principali obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario si impegna:

- (i) a redigere il Progetto Definitivo e Esecutivo comprensivo dei relativi documenti in conformità alle relative disposizioni del Codice, tra cui il verbale di consistenza iniziale all'atto della consegna degli Impianti;
- (ii) a realizzare i lavori e le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché ad assicurare l'erogazione dei servizi in conformità alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della Convenzione e dei relativi allegati così da permettere il mantenimento in piena efficienza degli Impianti per tutta la durata della Concessione;
- (iii) ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali;
- (iv) ad attivare le garanzie del Progetto e le relative assicurazioni di cui rispettivamente agli artt. 11 e 12 della presente Convenzione;

(v) a collaborare con il Concedente nella predisposizione di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi di istituzioni pubbliche o private che prevedano l'assegnazione di contributi nell'ambito di politiche per la riduzione di consumi energetici e di sostegno allo sviluppo di nuove tecnologie.

Il Concessionario, ogni volta che non utilizzi la propria organizzazione di impresa, si avvarrà di terzi idoneamente qualificati e individuati nel rispetto della normativa applicabile.

4.2. Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione. Il Concessionario è responsabile per il danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza della attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione.

Il Concedente si riserva, in caso di accertate deficienze del servizio e di mancato raggiungimento degli *standards* minimi di servizio, la facoltà di applicare al Concessionario le penali elencate nel Capitolato Speciale di Appalto in allegato (art. 43) per il servizio di illuminazione pubblica così come per la parte di Smart City, sono elencati nel Capitolato Tecnico relativo agli SLA.

4.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni riferite agli Impianti e al Progetto ed a prestare l'assistenza necessaria in buona fede al Concedente, in relazione all'attività e provvedimenti di competenza del Concedente anche elencati nell'art. 5 che segue come pure per la predisposizione dell'istruttoria per l'assegnazione di contributi nei termini descritti dal precedente art. 4.1 (v).

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

i) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori di realizzazione del Progetto per un periodo superiore a [30] giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti e crono-programma con l'indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intenda adottare per limitare ulteriori danni o ritardi;

ii) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o impossibilità dell'erogazione totale di uno dei servizi per un periodo superiore a [...] e in caso di sospensione o impossibilità dell'erogazione parziale di uno dei servizi per un periodo superiore a [...] giorni, con indicazione in ciascun caso della relativa causa e delle misure che il Concessionario deve adottare per evitare o limitare danni o ritardi o garantire gli standard minimi previsti per i servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il servizio di connettività una banda minima garantita per la rete dedicata e per la connessione ad internet della rete WI FI, di 100 Mb comprensivi di banda internazionale);

iii) instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrali a cui possa conseguire l'impossibilità o l'incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;

iv) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che potrebbero influire sull'esecuzione dei lavori;

v) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al responsabile del procedimento nominato dal Concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice e dell'art. 7.2 che segue.

Art.5. Obbligazioni del Concedente

5.1 Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- i) mettere a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi di proprietà comunale necessari alla realizzazione del Progetto;
- ii) erogare al Concessionario nei termini di cui al successivo art. 8.5 il contributo ed i corrispettivi previsti nel successivo articolo 8.2 e 8.6;.
- iii) per quanto di propria competenza adottare e/o far adottare a eventuali altri enti locali o enti pubblici gli atti anche di programmazione coerenti con il Progetto e il Piano di Efficientamento;
- iv) compiere e/o far adottare ad eventuali altri enti locali o enti pubblici nel più breve tempo possibile, e comunque nel rispetto dei tempi previsti, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie e propedeutiche al Progetto, in relazione alla realizzazione del Piano di Efficientamento e all'erogazione del servizio di illuminazione pubblica e ai servizi di connettività e "smart cities", compresi, a titolo esemplificativo e fatte salve eventuali interruzioni dei procedimenti rese necessarie dalla eventuale non conformità o incompletezza della documentazione prodotta dal Concessionario, emettere tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazione e atti, volture, installazione contatori e connessi adattamenti impiantistici necessari alla contabilizzazione di consumi e prelievi di energia non inerenti all'illuminazione pubblica e a smart city (rimozioni carichi esogeni non ascrivibili a servizi c.d. Smart City afferenti al Concessionario), ecc..;
- v) consentire al Concessionario lo sfruttamento degli impianti e delle aree da essi occupati nel rispetto dei tempi previsti e dando evidenza sin da ora dell'esclusione degli oneri del suolo pubblico (TOSAP) come pure di ogni altra entrata patrimoniale asseritamente di competenza del Comune quale ad esempio Canoni Non Ricognitori;
- vi) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di eventuali sottoservizi e/o interferenze che possono ostacolare o pregiudicare il Progetto entro i termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

Il Concedente concede al Concessionario l'utilizzo dei pali, cavidotti e di altre infrastrutture della pubblica illuminazione anche come sostegno per la pubblicità, per ogni altro servizio di connettività e ogni altro servizio c.d. Smart City come videosorveglianza, wi-fi, etc. Lo sfruttamento avverrà nel rispetto delle norme urbanistiche e della circolazione stradale.

Il Concessionario si impegna al riconoscimento in favore del Concedente di una quota del 40% dei ricavi limitatamente all'utilizzo dei sostegni per scopi pubblicitari e a garantire un circuito di pali concordato di comune accordo a disposizione del Comune per le proprie attività di comunicazione. Il Concessionario quindi resta libero da qualsiasi onere o obbligo economico verso il Concedente per la parte afferente alla connettività, stesura fibra ottica e servizi Smart City.

5.2 Obblighi di informazione del Concedente

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione le seguenti informazioni e documenti:

- i) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e gli indici di funzionalità delle Opere e/o della rete di illuminazione pubblica predisposta dal Concedente o comunque reso pubblico dal Concedente e/o predisposta e resa pubblica da eventuali altri enti locali o enti pubblici di volta in volta competenti;
- ii) ogni provvedimento in merito all'utilizzo dei beni oggetto del Progetto e/o delle aree sui cui insistono
- iii) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possono determinare la revoca della Concessione o l'impossibilità per il Concessionario di eseguire anche solo parte dei servizi;
- iv) la comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo articolo 9;
- v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella presente Convenzione e di erogare i servizi stessi.

5.3 Responsabilità del Concedente

Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario e ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

Il Concessionario per l'intera durata della Concessione assicurerà il ripristino dei corpi illuminanti nonché degli impianti/apparecchiature per servizi di connettività e "smart cities" e di ogni altro bene a loro funzionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo sostegni, pali, cavi di collegamento, funi, etc). I ripristini dovuti a danni provocati da incidenti stradali, atti vandalici o calamità naturali saranno ugualmente eseguite dal Concessionario il quale con il presente atto è fin da ora autorizzato dal Concedente ad esercitare tutti gli eventuali diritti d'azione nei confronti dei presunti responsabili a tutela dell'esecuzione efficace della Concessione.

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario avrà il diritto al Riequilibrio come disciplinato all'art 8.1.

Art. 6 Fase di progettazione e esecuzione

6.1 Consensi e pianificazione

Il Concessionario partecipa alla conferenza dei servizi ove la stessa fosse eventualmente necessaria per l'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto.

Il Concessionario si impegna, ove necessario, ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni nei tempi previsti dal Cronoprogramma, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione degli interventi previsti e per la erogazione dei servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi dell'articolo 5.1. che precede.

Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo, il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di fatto del Concedente.

L'ottenimento di eventuali varianti di strumenti urbanistici o altri titoli necessari quali riferiti nell'art. 5.1 iv) che precede è a carico del Concedente, fermo l'obbligo del Concessionario di prestare ogni assistenza e collaborazione fattiva ragionevolmente necessaria anche ai sensi del precedente articolo 4.3.

6.2 Piano di Efficientamento e progettazione

- i. Entro [60] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Piano di Efficientamento definitivo ed il relativo crono-programma ("Progetto Definitivo") aggiornato rispetto alla Relazione tecnica allegata al Progetto Preliminare predisposto dal proponente il Progetto.
- ii. Nei [20] giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del Piano di Efficientamento definitivo e del Cronoprogramma degli stessi. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute osservazioni dal Concedente, la Proposta si intenderà approvata dal Concedente. Il Concessionario sarà tenuto, entro [30] giorni, ad apportare al Progetto Definitivo le modifiche e o varianti richieste dal Concedente o a dimostrare la non percorribilità della relativa introduzione e in ogni caso a documentare l'effetto delle stesse sul PEF. Ove le dette richieste del Concedente diano luogo ad alterazione rilevante del Progetto Definitivo e in ogni caso in grado nel rispetto dell'art. 175 del Codice, l'adozione delle relative varianti sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo articolo 8.1.
- iii. Nel termine complessivo di [60] giorni ulteriori rispetto alla presentazione del Progetto Definitivo, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo.
- iv. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto Esecutivo le modifiche e o variazioni richieste dal Concedente per tener conto di eventuali obblighi di legge sopravvenuti e non prevedibili. A tali attività sarà applicata la disciplina delle Manutenzioni Straordinarie Extra Canone.
- v. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo.
- vi. I Progetti e i relativi documenti allegati dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni fornite dal Concedente.

- vii. Qualora il Cronoprogramma e/o i Documenti di Progettazione siano modificati per fatto del Concedente o per accordo tra il Concedente e il Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici previsti dal Programma definitivo degli interventi e la relativa messa in esercizio, il Concessionario ha diritto ad una corrispondente proroga temporale rispetto al termine finale previsto dal Cronoprogramma e, in caso di lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio ai sensi del successivo articolo 8.1.

6.3 Esecuzione dei lavori

I lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici nonché quelli relativi alle predisposizioni per i servizi di connettività e “smart cities” dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché del rispetto di ogni normativa applicabile (quali esempio leggi sull'inquinamento luminoso, circolazione stradale, PRIC e PUT adottati dal Concedente, ecc) incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per realizzare il Progetto e per procedere all'erogazione dei relativi servizi previsti dalla Convenzione.

6.4 Lavori complementari

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nell'originaria Documentazione di Progettazione divenuti necessari in seguito a circostanze impreviste, nei casi e modi stabiliti dall'articolo 175 comma 1 del Codice e le Parti definiranno un atto aggiuntivo che ne disciplini l'esecuzione anche quanto a oneri e remunerazione.

6.5 Vigilanza del Concedente e responsabile per la sicurezza

Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di responsabile per la sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di vigilanza sulla progettazione e l'esecuzione dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti, dei pali di sostegno e dei quadri elettrici nonché dei lavori dedicati agli impianti di connettività e “smart cities”.

Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti e funzionari incaricati delle funzioni di vigilanza al Concessionario, anche perché sia loro consentito l'accesso ai siti previsti dal Piano di Efficientamento definitivo ed alla documentazione relativa.

6.6 Collaudi

Il Concessionario comunicherà per iscritto al Concedente le date proposte per l'inizio delle eventuali procedure di collaudo in corso d'opera e finali conformemente a quanto previsto dal Progetto.

Al Concedente spetta, ai sensi delle previsioni del Codice, la nomina del collaudatore; costi ed oneri relativi al collaudo ed alle relative operazioni saranno a carico del Concessionario e saranno considerati nel PEF, tanto nella loro stima iniziale quanto nei loro eventuali aggiornamenti.

Si applicano al collaudo le previsioni contenute nel Codice.

Alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del Codice rilevanti per l'esecuzione della Convenzione, siano esse emanate dal Ministero delle Infrastrutture o dall'ANAC, le Parti, su iniziativa della parte più diligente, definiranno in modo congiunto e in applicazione del principio di buona fede le modalità applicative e le conseguenze operative e, se del caso, economiche nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario.

Le Parti concordano sull'essenzialità del termine di emissione del certificato di collaudo finale che, se non emesso nel termine previsto, si considererà positivo.

6.7 Ritardi

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il crono-programma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del crono-programma siano dovute ad eventi ad esso non imputabili.

In caso di ritardo dovuto a:

- i) forza maggiore;
- ii) modifiche legislative che rendono necessarie varianti in corso d'opera;
- iii) varianti adottate ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- iv) ritardi imputabili al Concedente nell'esecuzione delle attività propedeutiche alla realizzazione del Progetto, compresa anche la messa a disposizione dell'Impianto nonché di terzi;
- v) fatto del Concedente;
- vi) mancato rilascio nell'ottenimento dei provvedimenti di cui all'articolo 6.1 rispetto ai termini previsti dal crono-programma, che non sia imputabile a Concessionario;
- vii) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente articolo 6.1 per fatto non imputabile al Concessionario

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nell'attuazione del Piano di Efficientamento definitivo conseguente al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio.

Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione del Piano di Efficientamento definitivo sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà il diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Art.7 Fase di gestione

7.1 Obbligazioni generali

Il Concessionario si impegna ad erogare per tutta la durata della Concessione, i servizi di seguito indicati, secondo le modalità indicate nel Progetto:

- i) gestione del servizio di illuminazione pubblica e dei servizi di connettività e “smart cities”;
- ii) manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti che sarà remunerata dal Canone e manutenzione straordinaria extra canone, comprensiva della realizzazione di nuovi impianti, che sarà remunerata dall’Extra Canone, nei termini di cui all’art. 8.6;
- iii) somministrazione di fornitura di energia elettrica per il servizio di pubblica illuminazione e per i servizi smart city connessi all’Impianto.

In particolare il Concessionario dovrà svolgere manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti in modo da garantire al Concedente e alla collettività la regolare fruizione dei servizi per tutta la durata della Concessione con l’obbligo di restituire alla scadenza della stessa i beni in condizioni di ordinario deperimento in considerazione dell’uso.

Le modalità di determinazione degli standards minimi di continuità e qualità dei servizi sono definite puntualmente nei Capitolati Speciali di Appalto allegati.

7.2 Responsabile della concessione e referente del Concessionario

Entro [...] giorni successivi alla sottoscrizione della Convenzione, il Concedente nominerà il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione di cui al presente articolo.

Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il Responsabile della Concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario e adotta i provvedimenti conseguenti.

Entro [...] giorni successivi alla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario nominerà il Referente della Concessione, dotato di adeguate competenze professionali e di gradimento del Concedente. Il Referente della Concessione sarà dotato dei necessari poteri di rappresentanza e costituirà l’unico interlocutore del Concedente.

In caso di sostituzione del Responsabile della Concessione o del Referente della Concessione, il Concedente e/o il Concessionario ne daranno comunicazione all’altra parte nei termini di cui all’art. 19.

Si applicano alla individuazione del responsabile della Concessione e del Referente della Concessione le previsioni contenute nel Codice.

Alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione del Codice rilevanti per l’esecuzione della Convenzione (quali ad esempio il sistema di monitoraggio di cui all’art. 181 comma 2 del Codice), siano esse emanate dal Ministero delle Infrastrutture o dall’ANAC, le Parti, su iniziativa della parte più diligente, definiranno in modo congiunto e in applicazione del principio di buona fede le modalità applicative e le conseguenze operative e, se del caso, economiche nel rispetto dell’Equilibrio Economico Finanziario.

Art.8 Equilibrio economico e finanziario e remunerazione del Concessionario

8.1. Riequilibrio

Nel caso in cui, per fatti non prevedibili e non previsti non riconducibili all'ambito dei rischi di impresa assunti dal Concessionario ai sensi dell'art. 3, l'esecuzione della Concessione sia differita per un lasso di tempo significativo o nell'esecuzione intervengano altri fattori impeditivi dell'ordinato sviluppo da determinare danno al Concessionario e l'impossibilità di conseguire l'utile di impresa previsto nel Piano Economico Finanziario (PEF) per un periodo rilevante ai fini della conservazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario potrà proporre di concerto con il Concedente un aggiornamento del PEF. Inoltre, le Parti si impegnano a garantire l'equilibrio economico finanziario della prestazione, concordando di procedere alla rinegoziazione del canone in caso del venire meno dell'equilibrio economico conseguente alla sopravvenienza di fatti non prevedibili e non previsti non riconducibile all'ambito dei rischi di impresa assunti dal Concessionario ai sensi dell'art. 3. Il riequilibrio potrà essere perseguito mediante l'adeguamento delle condizioni dedotte nella presente Convenzione in merito (i) all'entità delle opere, degli impianti e di quanto altro realizzando in forza della Concessione qui regolata e (ii) della modalità di gestione.

Al fine di mantenere inalterato l'Equilibrio Economico Finanziario, consistente nel Tasso Interno di Rendimento del PEF, le Parti individueranno un meccanismo che potrà prevedere:

i) l'incremento dei corrispettivi;

ii) in via secondaria, ove non sia percorribile in via esclusiva e nella misura necessaria l'ipotesi (i), Concedente riconoscerà il pagamento di un importo (c.d. **"una tantum"**).

L'applicazione dei citati metodi dovrà in ogni caso consentire di ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario ai livelli rilevati alla data antecedente al verificarsi della Lesione dell'Equilibrio ai sensi dell'articolo 165, dell'art. 180 comma 6 e 182 comma 3 del Codice.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Concessionario al recesso dalla Convenzione nel caso in cui non possa essere ripristinato l'Equilibrio Economico Finanziario, come definito dall'art. 3 comma 1 lettera fff) del Codice.

8.2 Corrispettivi

Il Corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione sarà costituito dal seguente canone:

Canone annuo pari a **X'XXX'000 euro (XXXXXmila euro) + IVA**, soggetto ad indicizzazione e integrazioni come previsto ai sensi dell'art. 8.4 seguente e dell'Allegato 1 descrittivo dei criteri di indicizzazione e integrazione.

Il Concessionario provvederà a trasmettere al Concedente la fattura mensile pari ad 1/12 del Canone, emessa in modo conforme alle normative applicabili, anche tributarie vigenti di tempo in tempo e con l'indicazione di dettaglio dei criteri applicati per la determinazione del corrispettivo indicato.

Il Concedente provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte del Concessionario. Trascorso tale termine il Concedente sarà considerato in mora senza necessità di autonoma messa in mora.

8.3 Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal decreto legislativo n. 92 del 9/11/2012 (ovvero alla diversa e più favorevole norma di tempo in tempo vigente applicabile al Concessionario relativamente al ritardo nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni) fino alla data dell'effettivo pagamento. Ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo articolo 15 il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.

8.4. Aggiornamento del canone

Il Canone sarà aggiornato periodicamente secondo le modalità previste nell'Allegato 1.

8.5 Contributo in conto capitale

In considerazione dell'innovazione apportata agli Impianti dal Piano di Efficientamento, le Parti concordano che il Concedente riconoscerà [non riconoscerà] al Concessionario un [alcun] contributo in conto capitale [pari a euro XXXXX (XXXXX,00) + IVA in un'unica soluzione all'avvio dei lavori] [in misura pari al 30% all'avvio dei lavori e le rimanenti quote a SAL corrispondenti].

[Il Concessionario potrà fatturare le quote di contributo correlate ai SAL trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione contabile al Comune. Il termine di cui sopra è interrotto nei casi in cui la documentazione contabile dei lavori risulti carente, errata o incompleta. Il Comune erogherà il contributo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte del Concessionario. Trascorso tale termine il Concedente sarà considerato in mora senza necessità di autonoma messa in mora e si applicherà il precedente art. 8.3.]

8.6 Corrispettivo Manutenzione Straordinaria Extra Canone

Ogni qualvolta il Concessionario realizzi attività di Manutenzione Straordinaria che il Progetto descrive come non comprese nelle attività remunerate dal Canone tale attività è definita Manutenzione Straordinaria Extra Canone e il Concessionario emetterà fattura al Concedente sulla base del prezzario di cui all'Allegato 2.

Il Concessionario potrà fatturare le quote di contributo correlate ai SAL trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione contabile al Comune. Il termine di cui sopra è interrotto nei casi in cui la documentazione contabile dei lavori sia stata dichiarata dal Concedente carente, errata o incompleta. Il Concedente pagherà la fattura entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte del Concessionario. Trascorso tale termine il Concedente sarà considerato in mora senza necessità di autonoma messa in mora e si applicherà il precedente art. 8.3.

Art. 9 Risoluzione e revoca della concessione

9.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

Il Concedente potrà dar luogo alla risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell'articolo successivo, con l'indicazione di un ragionevole termine per l'adempimento e comunque non inferiore a [30] giorni, qualora:

- i) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a [20] giorni, ove la sospensione o l'interruzione non consegua a Evento di Forza Maggiore o a fatto del Concedente;
- ii) il Concessionario superi di [30] giorni il termine per il completamento dell'opera previsto dal Programma, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento di Forza Maggiore o a fatto del Concedente;
- iii) il Concessionario sia dichiarato fallito;
- iv) sia accertata nel rispetto del principio del contraddittorio e nei termini di cui ai Disciplinari allegati la reiterata grave inosservanza degli standard di continuità e qualità del servizio
- vi) le penali applicate nel corso dell'esecuzione della Concessione raggiungano o superino il valore annuo del 10% del corrispettivo di manutenzione e gestione degli Impianti

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 1456 comma 2 Codice Civile.

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al paragrafo 1. del presente articolo, il Concedente:

- i) non potrà in alcun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- ii) non potrà dare corso a risoluzione;
- iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi Corrispettivi in misura corrispondente al [XXX] % del valore pattuito.

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, di cui al precedente paragrafo, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione.

In caso di risoluzione del presente Convenzione, ai sensi del presente articolo, oltre al pagamento dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario una indennità pari:

- a) al riconoscimento del rimborso del costo dei materiali e degli impianti utilizzati e posati, purché accettati dal Concedente in esito alla verifica della loro conformità alle specifiche contrattuali, restando inteso che, decorsi [xxxx] giorni dalla messa in opera dei materiali e degli impianti, essi si intendono accettati dal Concedente;
- b) al netto della restituzione, da parte del Concessionario, della quota di contributo già ricevuta se eccedente il valore sub a) precedente, con applicazione di interessi moratori decorrenti dalla data di efficacia della risoluzione.

Anche in caso di risoluzione della Concessione per inadempimento del Concessionario i canoni corrisposti per l'erogazione dei servizi saranno definitivamente di competenza del Concessionario e non potranno essere chiesti in restituzione dal Concedente.

L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo precedente.

Si applicano, in via analogica e per quanto compatibile con la presente Convenzione, le disposizioni di cui all'articolo 176 del Codice.

Tutto quanto precede non esime il Concessionario dall'obbligo di assicurare la continuità dei servizi fino all'affidamento ad altro gestore, dietro pagamento di un corrispettivo commisurato al rimborso di tutti i costi di impresa sostenuti con particolare riferimento ai costi di fornitura di energia ed ai costi di manutenzione e reperibilità dettagliatamente documentati e sostenuti per tale periodo.

9.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

In caso di:

- i) ragionevole probabilità di modifica nell'attribuzione del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei Corrispettivi al Concessionario;
- ii) ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a [XX] giorni;
- iii) fatto del Concedente che dia luogo a:
 - 1) sospensione dei lavori di durata superiore a [...] giorni;
 - 2) sospensione dell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a [.....] giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 Codice Civile, assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a [.....] giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente come pure in caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse o in caso di recesso del Concessionario dalla Concessione per mancata individuazione di un nuovo equilibrio economico finanziario in esecuzione dell'art. 8.1 che precede, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, anche in analogia a quanto previsto dall'art. 176 commi 4, 5 e 6 del Codice i seguenti importi:

- i) la remunerazione dell'attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a:
 - a. ove le Opere previste dal Piano di Efficientamento definitivo non siano state sottoposte a collaudo: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore delle Opere già realizzate (per come indicate nella Definizione) dal Concessionario al netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario a titolo di contributo,
 - b. ove le opere previste dal Piano di Efficientamento siano state sottoposte al collaudo: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito al Concessionario.
- ii) le penali eventualmente dovute dal Concessionario a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, della revoca o del recesso;
- iii) gli utili di impresa quali desumibili dal PEF di gara.

L'efficacia della revoca o risoluzione o recesso sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.

9.3 Risoluzione per forza maggiore

In caso di forza maggiore protratta per un periodo di [...] giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1463 Codice Civile.

In caso di risoluzione ai sensi del presente paragrafo 9.3, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari a:

(i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario relazione al Progetto, pari a:

- a. ove le Opere previste dal Piano di Efficientamento definitivo non siano state sottoposte al collaudo: i costi effettivamente sostenuti oltre al valore delle Opere già realizzate (per come indicate nella Definizione) dal Concessionario netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario a titolo di contributo,
- b. ove le opere previste dal Piano di Efficientamento siano state sottoposte al collaudo: il valore delle Opere oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito al Concessionario a titolo di contributo.

L'efficacia della risoluzione della concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente importi previsti al precedente paragrafo.

Art.10 Disponibilità degli Impianti

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione o recesso dopo l'avverarsi e nel rispetto di tutte le condizioni ed i termini descritti dal precedente articolo 9, gli Impianti torneranno nella disponibilità del Concedente nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno a tale data, previa redazione di verbale di consistenza.

Art.11 Fideiussioni e garanzia

Il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria [ha costituito cauzione definitiva di Euro [e] a mezzo di polizza fideiussoria n, [o] emessa da [e] con sede in [o] Via [o] , n. [o]] pari al [o] dell'importo annuo del Corrispettivo previsto dal Piano Economico Finanziario a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, come analiticamente descritti in particolare dagli artt. 4, 6 e 7.1.

Art.12 Assicurazione

Il Concessionario dovrà essere in possesso delle seguenti coperture assicurative, stipulate con primarie compagnie di assicurazione:

- i) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni causati a persone e/o cose di terzi, ivi compreso il Concedente, i suoi dipendenti e consulenti, imputabili al Concessionario e alle persone di cui deve rispondere, compresi gli appaltatori, durante la realizzazione delle opere. Il massimale non dovrà essere inferiore ad euro [2.500.000,00].

- ii) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con massimale non inferiore ad euro [2.500.000] per sinistro con il limite per persona non inferiore ad euro [1.000.000].

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze restano a totale carico del Concessionario, il quale dovrà trasmettere al Concedente attestazione delle coperture in corso di validità.

Art.13 Risoluzione delle controversie

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile della Concessione, entro [...] giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero da ricevimento documento oggetto di contestazione pretesa. La contestazione o pretesa dovrà essere illustrata e documentata nei [...] giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile della Concessione. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati.

Entro i successivi [...] giorni il Responsabile della Concessione dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti nei limiti di cui all'articolo 205 e 206 del Codice.

In esecuzione della previsione di cui all'art. 207 del Codice, le Parti entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione costituiranno un Collegio Consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione della Convenzione di Concessione.

Qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza

Art.14 Modifiche della Convenzione

Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento che potranno costituire anche causa di attivazione dell'art. 8.1.

La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da rappresentanti del Concedente e del Concessionario che dispongano dei necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

L'eventuale tolleranza anche reiterata nell'adempimento o ritardo negli/nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

Art. 15 Proprietà intellettuale

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

Alla scadenza, revoca o risoluzione o recesso della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario, mediante apposito accordo di licenza.

Art.16 Elezione domicilio

Elezione di domicilio agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [.....] Eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto e avranno l'effetto a decorrere dalla data di intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Art.17 Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti la situazione del presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

Art. 18 Riservatezza

Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, incaricati o aventi causa che:

- i. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;
- ii. tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.

Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti e/o incaricati della parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

- I. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della parte ricevente a quanto sopra disposto;
- II. la parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui trattasi;
- III. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla parte ricevente;
- IV. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra parte di detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata. Ad ogni modo la parte ricevente s'impegna a collaborare, nella più ampia maniera possibile, con l'altra parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;
- V. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un atto amministrativo o da esso presupposte che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;

- VI. siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione degli impianti e/o la sindacazione della stessa.

Art.19 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 ed al DL 187/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed a garanzia della sua applicazione si impegna a comunicare al Concedente e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza, qualsiasi notizia di inadempimento di eventuali propri fornitori e subappaltatori autorizzati agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, autorizzando in ogni caso il Concedente alle rispettive e correlate azioni. Il Concessionario dichiara di accettare che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione. Il Concessionario si impegna a fare recepire dai propri subappaltatori autorizzati e/o fornitori, a pena di nullità assoluta, clausole analoghe a quelle concordate tra le parti affinché essi assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 ed al DL 187/2010 e s.m.i. e gli obblighi di comunicazione degli inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20. Diritto di accesso degli utenti

Alla presente convenzione di concessione è applicabile la normativa nazionale che disciplina le concessioni di servizio pubblico locale, quale l'art. 113 d.lgs. 267/00 e s.m.i., l'art. 34 d.l. 179/2012 e s.m.i., la l. 241/1990 Capo V Accesso ai Documenti Amministrativi e s.m.i., come pure il d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art.21. Comunicazioni

Le Parti convengono che qualsiasi notifica o comunicazione prevista dalla presente Convenzione debba avvenire mediante l'utilizzazione dei seguenti mezzi di comunicazione: trasmissione telefax confermata da regolare ricevuta di trasmissione emessa dall'apparecchio telefax e/o spedizione a mezzo di corriere espresso e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o comunicazione informatica a mezzo pec.

In particolare, dette notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate: (i) nella data e nell'ora in cui la Parte che effettua la notificazione o comunicazione via telefax o pec ottenga una regolare ricevuta di trasmissione dall'apparecchio trasmittente ovvero, in mancanza di tale ricevuta di trasmissione, (ii) nella data e nell'ora in cui il destinatario o altro incaricato di quest'ultimo riceva la consegna dal corriere espresso, sottoscrivendo la relativa ricevuta di consegna ovvero, in mancanza di tale ricevimento della consegna per mezzo

di corriere espresso, (iii) nella data e nell'ora in cui la raccomandata con ricevuta di ritorno sia stata affidata dalla Parte mittente al servizio postale o altro servizio equipollente, come risultati dalla relativa ricevuta di consegna.

Per quanto concerne il Concedente:

.....

Per quanto concerne il Concessionario:

.....